

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 4 - Dotazione organica del servizio

Il Corpo polizia locale non può costituire struttura intermedia di area amministrativa più ampia e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area di attività.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica dei singoli Enti aderenti.

Nell'ambito della dotazione organica del Corpo devono essere previste le seguenti specifiche qualifiche professionali:

PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE	QUALIFICA FUNZIONALE
Comandante - Ufficiale di Polizia locale	1	D1
Addetto al coordinamento	1	C
Agente di Polizia locale	7	C

Le Amministrazioni associate provvedono a verificare periodicamente ogniqualvolta si renda necessario la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7, comma II° della legge quadro 7 marzo 1986 nr. 65 e art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988 nr. 40, assicurando che le dotazioni organiche delle singole qualifiche siano sempre tali da garantire la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.